



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA

Art. 26

Ulteriori intese

Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono promosse previamente le intese del caso, in conformita' all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Versione in vigore dal 17 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
Estremi	Legge 8 luglio 2026, n. 126
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-diocesi/art-26-ulteriori-intese>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it